



**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
TERAMO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N° 200... DEL 27/10/2023.....

OGGETTO: EDILECO Srl (creditore procedente)/EDILCOSTRUZIONI INTERAMNIA Srl (debitore esecutato)/ATER TE (terzo pignorato) -Proc. RG 2131/2019 Tribunale di Teramo – Rimborso spese legali al Dirigente Settore Tecnico in quiescenza, Dott. Raffaele Foschini.

IL DIRETTORE F.F.

- **RICHIAMATA** la Determina direttoriale n. 53 del 13/02/2019 con la quale conferiva incarico legale agli Avvocati Stefano Bergamante e Giuseppe Luchetti del Foro di Teramo, congiuntamente e disgiuntamente, ai fini dell'introduzione del giudizio di merito avverso l'Ordinanza, sfavorevole all'Ente, pronunciata dal GE del Tribunale di Teramo di rigetto della richiesta cautelare di sospensione dell'Ordinanza di assegnazione delle somme del 19/05/2017 in favore del creditore pignorante EDILECO Sr.l. e disponendone l'immediata efficacia;
- **CONSIDERATO** che, con atto di citazione, regolarmente notificato, l'Ater Teramo, in qualità di terzo pignorato nel procedimento esecutivo n.418/2016, all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione ex artt. 617 e 618 c.p.c., introduceva il giudizio di merito, ai sensi dell'all. 618 c.p.c., convenendo in giudizio la società Edilcostruzioni Interamnia S.r.l.(debitore pignorato) e la società Edileco S.r.l.(creditore procedente);
- **DATO ATTO** di quanto sopra, in data 04.10.2019, si costituiva in giudizio la società Edilcostruzioni Interamnia S.r.l., con comparsa di costituzione e risposta e chiamata dei terzi in causa, spiegando domanda riconvenzionale, per accertare e dichiarare la responsabilità di Ater Teramo, in solido con quella dei suoi funzionari e per l'effetto condannarli al risarcimento del danno;
- **DATO ATTO** della conseguente costituzione, nel citato giudizio di merito, del terzo chiamato in causa, Dott. Raffaele Foschini, rappresentato e difeso dallo Studio Legale Associato degli Avv.ti Carlo e Luca Scarpantoni di Teramo, a mezzo della quale si invocava l'inammissibilità, la tardività e l'infondatezza della chiamata in causa formulata nei confronti dei terzi da parte della società Edilcostruzioni Interamnia s.r.l., per i motivi tutti di cui alla pronunciata Sentenza nel giudizio *de quo*;
- **RICHIAMATE** le Determine Direttoriali n. 514 del 27/12/2019 e n. 39 del 28/01/2020 con le quali si estendeva l'incarico legale all'Avv. Anna Lisa Caschera del Foro di Teramo;
- **DATO ATTO** dell'avvenuto deposito nel fascicolo telematico del giudizio di cui trattasi, in data 18.09.2020, da parte della Edilcostruzioni Interamnia s.r.l., dell'atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., relativi alla domanda riconvenzionale e alla domanda spiegata nei confronti di tutti i terzi chiamati in causa;
- **DATO ATTO** della contestuale accettazione, all'atto di rinuncia di cui sopra, depositato dalla Edilcostruzioni Interamnia S.R.L., unicamente da parte di uno dei terzi chiamati in causa, Direttore Ater Teramo Dott.ssa Maria Cianci;
- **CONSIDERATO** che, limitatamente alla posizione del Direttore Ater Teramo, il Tribunale Ordinario di Teramo, con Sentenza n.16/2022, pronunciata nel procedimento n. 2113/2019 R.G., pubblicata il 12.10.2022, dichiarava, tra l'altro, l'estinzione del giudizio relativamente al rispettivo rapporto, atteso che la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. promossa da Edilcostruzioni Interamnia S.r.l. e la regolare accettazione del terzo chiamato, Direttore Ater Teramo, preclude una pronuncia sulle domande proposte, elemento, quest'ultimo, dirimente per l'accettazione della rinuncia, comportando, diversamente, il prosieguo del giudizio tra le parti originarie;
- **RICHIAMATA** la Determina Direttoriale n.199 del 08.09.2022, con la quale venivano liquidate, a titolo di rimborso, le spese relative alla difesa del Direttore quale terzo chiamato in causa, per il pagamento della difesa

di quest'ultimo, spiegata dall'Avv. Pietro Referza;

- **DATO ATTO** della mancata accettazione, all'atto di rinuncia di cui sopra, siccome depositato dalla Edilcostruzioni Interamnia S.R.L., da parte del terzo chiamato in causa, Dott. Raffaele Foschini, in ragione della quale il Tribunale Ordinario di Teramo, tratteneva la causa in decisione, onde statuire sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale e della domanda spiegata nei confronti dei terzi chiamati;
- **CONSIDERATO** che, in riferimento alla posizione del terzo chiamato in causa, il Tribunale Ordinario di Teramo, con Sentenza n.16/2022, pronunciata nel procedimento n.2131/2019 R.G., pubblicata il 12.10.2022, dichiarava, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e della chiamata in causa dei terzi, nella specie del Dott. Raffaele Foschini, spiegata dalla convenuta Edilcostruzioni Interamnia S.r.l, per le motivazioni statuite nella predetta pronuncia;
- **DATO ATTO** che, con la medesima Sentenza, il Tribunale Ordinario di Teramo, non definitivamente pronunciando, disponeva con separata Ordinanza per il prosieguo del giudizio tra le parti originarie, condannava la Edilcostruzioni Interamnia S.r.l. alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, Dott. Raffaele Foschini, liquidate in € 10.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- **CONSIDERATO** che, il Giudice designato, oltre alle statuizioni sul rito, condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di cinque parti processuali;
- **TENUTO CONTO** che, ai fini del tentativo del recupero delle spese di lite siccome liquidate, giusta Sentenza n.17/2022, l'Avv. Giuseppe Luchetti procedeva a notificare, nell'interesse di Ater Teramo, atto di pignoramento presso terzi nei confronti della Edilcostruzioni Interamnia Srl;
- **DATO ATTO** della infruttuosità dell'esito del pignoramento presso terzi così intentato, attesa la dichiarazione di quantità negativa resa dal terzo pignorato Banca Intesa San Paolo Spa in data 27.01.2023 e comunicata con PEC del 02.02.2023 e parimenti negativo era stato il precedente tentativo di pignoramento mobiliare eseguito il 30.09.2022 a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Teramo, giusta documentazione versata in atti da parte dell'Avv. Giuseppe Luchetti (verbale pignoramento mobiliare del 30.09.2022; verbale ex art. 492/5° co. c.p.c. del 12.10.2022; atto di precetto in rinnovazione del 18.11.2022; atto di pignoramento presso terzi del 12.01.2023; dichiarazione del terzo pignorato del 27.01.2023);
- **PRESO ATTO** che, a seguito della notifica, in data 08/10/2019, della chiamata in causa di terzi da parte della Edilcostruzioni Interamnia, l'Ater formalizzava la denuncia di sinistro con nota PEC del 14/10/2019 prot. n. 05943 presso Marsh, broker assicurativo dell'Ente, sulla polizza n. I 9LIA0195906 (Polizza RC Patrimoniale), stipulata con la Compagnia XL INSURANCE;
- **PRESO ATTO**, altresì, che con la medesima nota si formalizzava la richiesta dell'apertura del sinistro sulla Polizza tutela legale n. 91M13289409 stipulata con la Compagnia ITAS MUTUA;
- **CONSIDERATO** che, a seguito dell'inoltro della denuncia, i terzi chiamati in causa nella vicenda hanno provveduto a comunicare al broker il proprio legale di fiducia a tutela dei propri interessi;
- **RILEVATO** che la Compagnia, con nota prot. 3605 del 06/07/2020, respingeva il sinistro opponendo principalmente il presunto ritardo di denuncia del caso assicurativo trattandosi di "fatto noto" già in precedenza e confermando la propria posizione anche successivamente con nota prot. n. 1551 del 02/03/2021;
- **VISTE** le note di riscontro inoltrate alla Compagnia Itas Mutua, n. prot. 4991 del 18/09/2020, n. prot. 2340 del 29/03/2021, n. prot. 6926 del 21/09/2021, al fine di confutare le argomentazioni sollevate dalla stessa;
- **VISTA** la Determina del Direttore n.360 del 20/09/2021 con la quale, considerata la delicatezza dei temi trattati, il valore e la complessità del contenzioso e le parti coinvolte veniva conferito incarico legale agli Avvocati Stefano Bergamante, Giuseppe Luchetti e Annalisa Caschera del Foro di Teramo, a tutela degli interessi dell'Ente sotto il profilo assicurativo, anche per esigenze di omogeneità e di continuità rispetto agli incarichi già conferiti in ordine al medesimo contenzioso;
- **VISTA** la nota pec dell'Avv. Luchetti del 31/01/2022, con la quale il legale comunicava al broker l'esito della sentenza e reiterava la richiesta di indennizzo del sinistro ritenendo, nella sostanza, che l'insorgenza del caso assicurativo si è avuto con la chiamata in causa di terzi nella vicenda;
- **VISTA** la nota di riscontro del 09/02/2022 con la quale il broker comunicava, nuovamente, il proprio diniego restando fermo sulle proprie posizioni e sollevando le medesime argomentazioni;

- **CONSIDERATO** che il nuovo broker assicurativo attualmente incaricato, Mediass Spa, ha provveduto a contattare la Compagnia Itas, al fine di ottenere l'indennizzo a termini di polizza che comunque prevede un massimale annuo di €. 30.000,00 per i tutti i dipendenti/dirigenti/direttori Ater;
- **VISTO** l'art. 26 del CCNL Federmanager vigente il quale, tra l'altro, al comma 4, prevede che *"sono a carico dell'azienda le spese legali, per ogni grado di giudizio, che il dirigente dovesse sostenere per procedimenti civili promossi da terzi nei suoi confronti per le fattispecie di cui ai commi precedenti"*;
- **VISTA** la fattura dello Studio Legale Associato degli Avv.ti Scarpantoni per € 11.372,93 inoltrata come quietanzata dal Dott. Foschini giusta nota del 04/07/2023 prot. ATER n. 4110;
- **VISTA** la nota prot. n.1752 del 03/03/2015, acquisita al prot. Ater al n. 1565 in data 06/03/2015, con la quale l'Avvocatura regionale, interpellata formalmente per analogo caso assicurativo, richiamando la vigente normativa (art. 57 L.R. 97/1987, come autenticamente interpretato dall'art. 1 della L.R. 6/1995 e successivamente integrato dall'art. 1 della L.R. 71/1998), comunicava come l'Amministrazione regionale può legittimamente disporre *"il rimborso degli oneri legali in favore di dipendenti e amministratori, nonché di soggetti diversi nominati dalla Regione in organismi, commissioni, collegi, comunque denominati, che siano stati assoggettati a procedimenti per responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile, laddove il procedimento si sia concluso con sentenza di proscioglimento o sentenza assolutoria passata in giudicato"*;
- **RILEVATO** che nella medesima nota l'Avvocatura ha sottolineato, con particolare riferimento agli organi istituzionali dell'Ater, che quest'ultima non può non assumersi il costo relativo al loro funzionamento e di conseguenza anche quelli relativi al rimborso di eventuali oneri difensivi riconducibili per nesso di causalità alle funzioni espletate dagli stessi, sempre che vengano prosciolti da ogni accusa;
- **PRESO ATTO** pertanto, di poter procedere al rimborso delle spese legali in favore del Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente, oggi in quiescenza, Dott. Raffaele Foschini, giusta fattura dello Studio Legale Associato degli Avv.ti Scarpantoni per € 11.372,93 inoltrata come quietanzata dal Dott. Foschini con nota del 04/07/2023 prot. ATER n. 4110;

DETERMINA

- **RITENERE** tutto quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **PROCEDERE** al rimborso delle spese legali in favore del Dirigente del Settore Tecnico dell'Ente, oggi in quiescenza, Dott. Raffaele Foschini, giusta fattura dello Studio Legale Associato degli Avv.ti Scarpantoni per € 11.372,93 inoltrata come quietanzata dal Dott. Foschini con nota del 04/07/2023 prot. ATER n. 4110;
- **ACCREDITARE** l'importo sulle coordinate bancarie indicate dal Dott. Raffaele Foschini nella Sua del 04/07/2023 prot. ATER n. 4110;
- **IMPUTARE** la spesa dalla voce di bilancio 2023 *"Procedimenti legali"*.

**Visto ai fini della registrazione della spesa
PER IL DIRIGENTE SETTORE AMM-CONTABILE
IL DIRETTORE F.F.
Arch. Milva Partiti**

**IL DIRETTORE F.F.
Arch. Milva Partiti**

Milva Partiti



Milva Partiti

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE	
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dell'ATER di Teramo	
DAL <u>27/10/2023</u>	AL <u>12/11/2023</u>
TERAMO, LI <u>27/10/2023</u>	
L'ISTRUTTORE <u>Arco G.F.</u>	